

A.C.A.D.E.M.O.

*Associazione per la Certificazione, l'Aggiornamento e lo Sviluppo degli Esperti in Metodologie dell'Orientamento
Associazione professionale ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4*

CODICE DI CONDOTTA E DEONTOLOGICO

(art. 27-bis del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del Consumo; artt. 2, 5 e 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4; art. 11 dello Statuto)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Natura, fonti e ambito di applicazione

Il presente Codice di Condotta è adottato dall'Associazione A.C.A.D.E.M.O. ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto e dell'articolo 27-bis del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), in attuazione della Legge 14 gennaio 2013, n. 4. Esso definisce i doveri deontologici e professionali nello svolgimento delle attività di orientamento riconducibili al sistema associativo.

Il Codice è vincolante per gli associati, per i soggetti iscritti ai Registri ACADEMO anche se non associati, nonché, nei limiti del rapporto instaurato, per i collaboratori e per chiunque operi in nome o per conto dell'Associazione. Il suo rispetto è condizione essenziale per il mantenimento della qualità di associato, per la permanenza nei Registri ACADEMO e per il rilascio e il mantenimento dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi di cui all'articolo 15 dello Statuto.

Art. 2 – Principi fondamentali

Nello svolgimento delle attività riconducibili al sistema associativo, i destinatari del presente Codice operano nel rispetto dei seguenti principi:

- Legalità: osservanza delle norme nazionali ed europee applicabili;
- Competenza: esercizio dell'attività nei limiti delle proprie conoscenze ed esperienze, con impegno all'aggiornamento continuo;
- Integrità e correttezza: condotta leale, onesta e priva di conflitti non dichiarati;
- Trasparenza: chiarezza e veridicità delle informazioni rese a utenti, committenti e istituzioni;
- Riservatezza: tutela dei dati e delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività;
- Rispetto della persona: centralità della dignità, dell'autonomia e della libertà di scelta del destinatario dell'orientamento;
- Responsabilità professionale: consapevolezza del proprio ruolo e dei suoi limiti nei contesti educativi, formativi, universitari, sociali e del lavoro.

TITOLO II – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI

Art. 3 – Obblighi di informazione e trasparenza

Prima dell'avvio di qualsiasi attività l'operatore fornisce all'utente informazioni chiare e complete circa la propria qualifica e le proprie competenze, la natura e le finalità dell'intervento di orientamento, le modalità operative e i limiti del proprio ruolo. È fatto divieto di promettere risultati certi, di utilizzare comunicazioni ingannevoli e di generare aspettative non realistiche, anche con riguardo agli esiti formativi, accademici o occupazionali.

Art. 4 – Riferimento alla Legge n. 4/2013 nei rapporti con il cliente

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge n. 4/2013, l'operatore contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento agli estremi della medesima legge quale disciplina applicabile. Ove rilasciato, l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi può essere richiamato in modo corretto, senza attribuirgli valore di certificazione o di abilitazione.

Art. 5 – Correttezza professionale e conflitto di interessi

L'operatore agisce nell'interesse della persona orientata, evita ogni forma di abuso o indebita pressione e non sfrutta condizioni di vulnerabilità. Egli previene le situazioni di conflitto di interessi e, ove presenti, le dichiara tempestivamente, astenendosi quando necessario.

Art. 6 – Riservatezza e protezione dei dati personali

L'operatore garantisce la riservatezza delle informazioni acquisite e tratta i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente. Le informazioni non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle per cui sono state acquisite.

TITOLO III – OBBLIGHI PROFESSIONALI

Art. 7 – Competenza e aggiornamento continuo

L'operatore mantiene un adeguato livello di preparazione, opera soltanto nei limiti delle proprie competenze e rifiuta gli incarichi non adeguati alla propria preparazione. Egli assolve l'obbligo di aggiornamento professionale continuo previsto dall'articolo 13 dello Statuto e dal Regolamento, quale condizione per il mantenimento dell'iscrizione ai Registri ACADEMO e dell'attestato.

Art. 8 – Corretto esercizio delle attività di orientamento

L'operatore svolge le attività di orientamento in modo coerente con le metodologie riconosciute e con le evidenze disponibili, utilizzando un linguaggio chiaro e non fuorviante. Egli valorizza la funzione educativa, informativa e di accompagnamento alla scelta dell'orientamento e non lo presenta come prestazione abilitante né come intervento riservato ad altre professioni.

Art. 9 – Limiti operativi

L'attività degli operatori si colloca nell'ambito dell'orientamento educativo, formativo, universitario e professionale, come definito dall'articolo 6 dello Statuto, e non comprende attività riservate alle professioni regolamentate ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile. In particolare, l'operatore non effettua diagnosi né valutazioni psicodiagnostiche, non svolge attività clinico-sanitarie e non si sostituisce alle figure professionali specialistiche; qualora ricorrano bisogni che eccedono il proprio ruolo, indirizza la persona verso i professionisti o i servizi competenti.

TITOLO IV – RAPPORTI PROFESSIONALI

Art. 10 – Rapporti con colleghi e altri professionisti

I rapporti tra associati e con gli altri professionisti sono improntati a rispetto reciproco, collaborazione e lealtà. È vietato denigrare altri professionisti, acquisire incarichi con mezzi scorretti e diffondere informazioni non veritiere.

Art. 11 – Lavoro di rete

L'operatore promuove il lavoro di rete tra scuola, università, famiglia, servizi, enti, imprese e professionisti, al fine di garantire coerenza, continuità e qualità dei percorsi di orientamento.

TITOLO V – RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE E USO DELL'APPARTENENZA

Art. 12 – Obblighi verso l'Associazione

L'operatore rispetta lo Statuto, il Regolamento e il presente Codice, fornisce informazioni corrette agli organi associativi, comunica tempestivamente le variazioni dei propri dati e requisiti, collabora alle attività di vigilanza e mantiene comportamenti coerenti con i valori e le finalità dell'Associazione. Non può rappresentare ufficialmente l'Associazione senza specifica autorizzazione.

Art. 13 – Uso del nome, del riferimento all'iscrizione e dell'attestato

Il riferimento ad A.C.A.D.E.M.O., all'iscrizione e all'eventuale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi può essere utilizzato in modo corretto, veritiero e non ingannevole, esclusivamente per indicare la propria appartenenza e il proprio percorso. È vietato attribuire valore abilitante ai percorsi formativi, presentare l'appartenenza o l'attestato come certificazione di terza parte, accreditamento o riconoscimento pubblico, o utilizzare qualifiche non riconosciute. L'attestato si riferisce ai soli servizi professionali resi dal professionista.

Art. 14 – Comunicazione e pubblicità

Nelle comunicazioni e nella pubblicità l'operatore utilizza informazioni veritiere, complete e verificabili, rispetta le indicazioni dell'Associazione ed evita espressioni ambigue o suggestive di riconoscimenti ufficiali non esistenti.

TITOLO VI – VIGILANZA, VIOLAZIONI E RESPONSABILITÀ

Art. 15 – Vigilanza e potere disciplinare

L'Associazione vigila sulla condotta professionale degli associati e degli iscritti ai Registri ACADEMO ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto. Le violazioni del presente Codice costituiscono illecito disciplinare e sono valutate dal Collegio dei Probiviri, quale organo disciplinare dotato della necessaria autonomia, secondo le procedure di cui agli articoli 24 e 31 dello Statuto e al Regolamento, nel rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità, imparzialità e contraddittorio, con possibilità di ricorso all'Assemblea.

Art. 16 – Gradazione delle violazioni e delle sanzioni

Le violazioni del presente Codice sono classificate, in relazione alla loro gravità e all'eventuale reiterazione, in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrisponde una sanzione. Il Collegio dei Probiviri applica la sanzione secondo i principi di proporzionalità e gradualità, tenuto conto della gravità del fatto, del grado di colpa, dell'eventuale recidiva e della condotta successiva dell'interessato.

a) Richiamo verbale. Si applica alle violazioni di lieve entità, commesse per la prima volta e prive di conseguenze per gli utenti o per l'Associazione. A titolo esemplificativo: ritardo o incompletezza nella comunicazione all'Associazione delle variazioni dei propri dati o requisiti (art. 12); inosservanza lieve degli obblighi informativi verso l'utente non idonea a indurlo in errore (art. 3); occasionale inosservanza formale delle indicazioni dell'Associazione in materia di comunicazione (art. 14).

b) Richiamo scritto. Si applica alle violazioni di modesta gravità, ovvero alle violazioni di lieve entità reiterate dopo un richiamo verbale. A titolo esemplificativo: reiterata inosservanza degli obblighi di informazione e trasparenza verso l'utente (artt. 3 e 4); uso non conforme, ma non ingannevole, del

nome dell'Associazione, del riferimento all'iscrizione o dell'attestato (artt. 13 e 14); mancata dichiarazione di una situazione di conflitto di interessi di modesta rilevanza (art. 5); comportamenti scorretti verso colleghi o altri professionisti non lesivi della loro reputazione (art. 10).

c) Sospensione temporanea e sospensione o revoca dell'attestato e dell'iscrizione ai Registri ACADEMO. Si applica alle violazioni di grave entità, ovvero alle violazioni di cui alla lettera b) reiterate dopo un richiamo scritto. La sospensione temporanea, da uno a dodici mesi, comporta l'inibizione all'uso del riferimento all'iscrizione e all'attestato per il periodo di durata. A titolo esemplificativo: esercizio dell'attività al di fuori dei limiti operativi, con svolgimento di attività riservate alle professioni regolamentate (art. 9); uso ingannevole del nome dell'Associazione, dell'iscrizione o dell'attestato, o attribuzione ad essi di valore abilitante, certificato o di riconoscimento pubblico (artt. 8 e 13); comunicazioni o pubblicità ingannevoli idonee a indurre in errore gli utenti (art. 14); grave violazione degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali (art. 6); abuso della condizione di vulnerabilità della persona orientata (art. 5).

d) Esclusione dall'Associazione. Si applica alle violazioni di eccezionale gravità o alle violazioni di cui alla lettera c) reiterate dopo una sospensione. A titolo esemplificativo: condotte fraudolente o gravemente lesive degli interessi degli utenti, dei colleghi o dell'Associazione; utilizzo dell'appartenenza all'Associazione per finalità illecite; recidiva grave e ostinata dopo l'irrogazione di precedenti sanzioni; condanna definitiva per reati incompatibili con l'esercizio dell'attività professionale; perdita dei requisiti di iscrizione senza regolarizzazione nei termini assegnati.

L'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere c) e d) comporta, ove ne ricorrano i presupposti, la contestuale sospensione o revoca dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi.

All'interessato è sempre garantito il diritto di essere previamente sentito e di presentare le proprie controdeduzioni, secondo le procedure di cui agli articoli 24 e 31 dello Statuto e al Regolamento, con possibilità di ricorso all'Assemblea.

Art. 17 – Responsabilità personale

L'operatore è personalmente responsabile delle attività svolte nell'ambito del proprio ruolo. L'Associazione non risponde delle attività professionali svolte autonomamente dagli associati o dagli iscritti ai Registri ACADEMO.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Approvazione, aggiornamento e pubblicazione

Il presente Codice è approvato dall'Assemblea, pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione ed è soggetto a revisione periodica; le modifiche sono approvate secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento e rese pubbliche.

Art. 19 – Accettazione e impegno

L'adesione all'Associazione e l'iscrizione ai Registri ACADEMO comportano l'accettazione integrale del presente Codice e l'impegno a osservarlo in ogni attività riconducibile al sistema associativo.